

N. R.G. 26488/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 26488/2017

Oggi 27 settembre 2018, davanti al giudice dott. Ambra Carla Tombesi, sono comparsi:

Per [redacted] l'avv. [redacted]
[redacted] in sostituzione dell'avv. [redacted]

Per [redacted] l'avv. [redacted] in sostituzione dell'avv. [redacted]
[redacted]

Sono altresì presenti ai fini della pratica forense i dottori [redacted] [redacted]
[redacted] ed [redacted].

I procuratori delle parti si riportano al contenuto delle proprie memorie istruttorie, insistendo per l'accoglimento delle proprie reciproche istanze.

Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione in base agli atti ed ai documenti prodotti, invita le parti a precisare le conclusioni ed alla contestuale discussione orale a norma dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

Parte attrice precisa le conclusioni come da atto di citazione.

Parte convenuta precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.

Conclusioni di parte attrice

voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, premesse le declaratorie necessarie o semplicemente opportune,

a) quanto al conto corrente di "corrispondenza" n. [REDACTED]

In via principale

-accertare e dichiarare che [REDACTED] ha applicato un tasso d'interesse qualificabile come usurario in senso soggettivo a norma dell'art. 644, co. III, cp (seconda parte) dal II trimestre dell'anno 1999 al III trimestre dell'anno 2003, oltre a quanto indebitamente trattenuto per tassi usurari in senso oggettivo dal IV trimestre dell'anno 2003 al IV trimestre dell'anno 2005 e per l'effetto

-condannare [REDACTED] al pagamento della somma pari ad euro 21.464,28 o di quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta di competenza dal Giudicante, il tutto oltre interessi legali dal giorno della notifica della domanda;

In via subordinata

-accertare e dichiarare che [REDACTED] ha applicato un tasso d'interesse qualificabile come usurario in senso oggettivo a norma dell'art. 644, co. III, cp (prima parte) oggettivo dal IV trimestre dell'anno 2003 al IV trimestre dell'anno 2005 e, per l'effetto

-condannare [REDACTED] al pagamento della somma pari ad euro 10.668,75 o di quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta di competenza dal Giudicante, il tutto oltre interessi legali dal giorno della notifica della domanda;

In ogni caso

-accertare e dichiarare che [REDACTED] ha indebitamente trattenuto, nell'arco del rapporto contrattuale, somme a titolo di commissioni su massimo scoperto;

-condannare [REDACTED] al pagamento della somma pari ad euro 3.491,67 o di quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta di competenza dal Giudicante, il tutto oltre interessi legali dal giorno della notifica della domanda;

b) quanto al conto corrente di "corrispondenza" n. [REDACTED]

In via principale

-accertare e dichiarare che [REDACTED] ha applicato un tasso d'interesse qualificabile come usurario in senso soggettivo a norma dell'art. 644, co. III, cp (seconda parte) nei trimestri II e IV del 1997; dal I del 1998 al III del 1999; II del 2000; I, II e III del 2001; II del 2002; I e II del 2003, I, III e IV del 2005, I e II del 2006; da II del 2007 al II del 2008; IV del 2008;

da III del 2009 a IV del 2014, oltre a quanto indebitamente trattenuto per tassi usurari in senso oggettivo nei trimestri IV del 1999; III e IV del 2000; IV del 2001; I, III e IV 2002; dal III del 2003 al IV del 2004; II del 2005; IV del 2006; I del 2007; III del 2008; I e II del 2009 e, per l'effetto

-condannare [REDACTED] alla rettifica del saldo di c/c per la somma pari ad euro 59.428,30 o di quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta di competenza dal Giudicante, il tutto oltre interessi legali dal giorno della notifica della domanda;

In via subordinata

-accertare e dichiarare che [REDACTED] ha applicato un tasso d'interesse qualificabile come usurario in senso oggettivo a norma dell'art. 644, co. III, cp (prima parte) oggettivo nei trimestri IV del 1999; III e IV del 2000; IV del 2001; I, III e IV 2002; dal III del 2003 al IV del 2004; II del 2005; IV del 2006; I del 2007; III del 2008; I e II del 2009 e, per l'effetto

-condannare [REDACTED] alla rettifica del saldo di c/c per la somma pari ad euro 19.137,97 o di quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta di competenza dal Giudicante, il tutto oltre interessi legali dal giorno della notifica della domanda;

In ogni caso

-accertare e dichiarare che [REDACTED] ha indebitamente trattenuto, nell'arco del rapporto contrattuale, somme a titolo di commissioni su massimo scoperto;

-condannare [REDACTED] alla rettifica del saldo di c/c per la somma pari ad euro 6.345,64 o di quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta di competenza dal Giudicante, il tutto oltre interessi legali dal giorno della notifica della domanda;

c) quanto al conto corrente ordinario n. [REDACTED]

In via principale

-accertare e dichiarare che [REDACTED] ha applicato un tasso d'interesse qualificabile come usurario in senso soggettivo a norma dell'art. 644, co. III, cp (seconda parte) nel III trimestre dell'anno 2005, oltre a quanto indebitamente trattenuto per tassi usurari in senso oggettivo nei trimestri dal III del 2002 al II del 2004; dal IV del 2004 al II del 2005; dal IV del 2005 al III del 2006; IV del 2006; dal II del 2007 al I del 2010 e, per l'effetto

-condannare [REDACTED] al pagamento della somma pari ad euro 19.841,92 o di quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta di competenza dal Giudicante, il tutto oltre interessi legali dal giorno della notifica della domanda;

In via subordinata

-accertare e dichiarare che [REDACTED] ha applicato un tasso d'interesse qualificabile come usurario in senso oggettivo a norma dell'art. 644, co. III, cp (prima parte) oggettivo nei trimestri dal III del 2002 al II del 2004; dal IV del 2004 al II del 2005; dal IV del 2005 al II del 2006; IV del 2006; dal II del 2007 al I del 2010 e, per l'effetto

-condannare [REDACTED] al pagamento della somma pari ad euro 19.545,93 o di quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta di competenza dal Giudicante, il tutto oltre interessi legali dal giorno della notifica della domanda.

In ogni caso

-accertare e dichiarare che [REDACTED] ha indebitamente trattenuto, nell'arco del rapporto contrattuale, somme a titolo di commissioni su massimo scoperto;

-condannare [REDACTED] al pagamento della somma pari ad euro 4.192,66 o di quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta di competenza dal Giudicante, il tutto oltre interessi legali dal giorno della notifica della domanda;

d) quanto al conto corrente ordinario n. [REDACTED]

In via principale

-accertare e dichiarare che [REDACTED] ha applicato un tasso d'interesse qualificabile come usurario in senso soggettivo a norma dell'art. 644, co. III, cp (seconda parte) nel II e III trimestre dell'anno 2005 e nel II trimestre dell'anno 2006, oltre a quanto indebitamente trattenuto per tassi usurari in senso oggettivo dal II trimestre dell'anno 2002 al I trimestre dell'anno 2005; dal IV trimestre dell'anno 2005 al I trimestre dell'anno 2006; dal III trimestre dell'anno 2006 al III trimestre dell'anno 2007 e, per l'effetto

-condannare [REDACTED] al pagamento della somma pari ad euro 12.616,29 o di quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta di competenza dal Giudicante, il tutto oltre interessi legali dal giorno della notifica della domanda;

In via subordinata

-accertare e dichiarare che [REDACTED] ha applicato un tasso d'interesse qualificabile come usurario in senso oggettivo a norma dell'art. 644, co. III, cp (prima parte) oggettivo dal II trimestre dell'anno 2002 al I trimestre dell'anno 2005; dal IV trimestre dell'anno 2005 al I trimestre dell'anno 2006; dal III trimestre dell'anno 2006 al III trimestre dell'anno 2007 e, per l'effetto

-condannare [REDACTED] al pagamento della somma pari ad euro 11.566,54 o di quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta di competenza dal Giudicante, il tutto oltre interessi legali dal giorno della notifica della domanda;

In ogni caso

-accertare e dichiarare che [REDACTED] ha indebitamente trattenuto, nell'arco del rapporto contrattuale, somme a titolo di commissioni su massimo scoperto;

-condannare [REDACTED] al pagamento della somma pari ad euro 3.676,66 o di quella, maggiore o minore, che sarà ritenuta di competenza dal Giudicante, il tutto oltre interessi legali dal giorno della notifica della domanda;

Vinti i compensi professionali e le spese di lite.

In via istruttoria

-si chiede l'ammissione di prova per interpello e testi su tutti i capitoli di prova da 1 a 9 di cui alla parte "in fatto", da intendersi quivi ritrascritti, depurati da ogni elemento valutativo ed interpretativo, preceduti dalla locuzione "vero che", con i testi che verranno eventualmente indicati in sede di memoria ex art. 183, VI comma, n. 2);

-si chiede sin d'ora al Giudicante di disporre CTU econometrica al fine di determinare con esattezza le somme dovute da Intesa per indebita apprensione di somme a titolo di interessi di natura usuraria (in senso oggettivo ed in senso soggettivo) e per commissioni su massimo scoperto.

Con le più ampie riserve di dedurre, produrre e richiedere l'ammissione di tutti i mezzi di prova che si rendessero necessari anche in relazione alle deduzioni e produzioni della convenuta ai sensi dell'art. 183 cpc, VI comma.

Conclusioni di parte convenuta

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano così giudicare:

IN VIA / PRELIMINARE:

- dichiarare prescritta ogni domanda relativa al rapporto di c/c n. [REDACTED] estinto nel 2005;
- dichiarare prescritta, per le ragioni esposte in narrativa, ogni domanda relativa agli altri rapporti per il periodo anteriore al 16/03/2006, ovvero, in ogni caso, per quello anteriore all'ultima rimessa solutoria rilevata.

NEL MERITO:

- Accertata e dichiarata l'infondatezza delle doglianze e delle contestazioni mosse dall'attrice nei confronti di ██████████ S.p.A., per l'effetto respingere le domande proposte col presente giudizio, dichiarando che nulla è dovuto agli stessi a qualsivoglia titolo e/o ragione.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- respingersi l'istanza di CTU contabile in quanto meramente esplorativa e, comunque, per tutti i motivi esposti in narrativa;

- con riserva di ogni ulteriore deduzione ed istanza al prosieguo del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 183 c.p.c.;

IN OGNI CASO:

- con vittoria di spese, diritti e onorari.

Dopo breve discussione orale nella quale i procuratori oggi presenti si riportano al contenuto dei precedenti scritti difensivi, il giudice pronuncia sentenza *ex art. 281-sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il giudice
dott. Ambra Carla Tombesi



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SESTA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Ambra Carla Tombesi, pronuncia *ex art. 281-sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 26488/2017 promossa da:

[REDACTED] (c. f. [REDACTED])
[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] domiciliata in VIA
[REDACTED] LA MARMORA, 42 20122 MILANO

- parte attrice -

contro:

[REDACTED] (c. f. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED], domiciliata in [REDACTED]

- parte convenuta -

CONCLUSIONI

come riportato nel verbale che precede

Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione

1. [REDACTED] ha convenuto in giudizio [REDACTED] s.p.a. per domandare la condanna alla ripetizione degli importi indebitamente versati a titolo di interessi soggettivamente ed oggettivamente usurari, nonché di commissioni di massimo scoperto indebite siccome prive di causa ed in ogni caso indeterminate in corso di esecuzione di 4 contratti di conto corrente n. [REDACTED] eseguito tra il 1996 ed il 23.12.2005, n.

██████████ concluso nel 1997 ed ancora in corso di esecuzione, n. ██████████ eseguito tra il 2002 ed il 2010 e n. ██████████ eseguito tra il 16.5.2002 ed il 2.8.2007. A dimostrazione del credito vantato l'attrice ha prodotto gli estratti conto relativi ai rapporti titolo delle domande (doc.ti 3-6) e consulenza tecnica di parte mediante la quale è stato quantificato il credito ripetitorio vantato (doc.ti 7-10).

2. La causa è stata preceduta da tentativo di mediazione ai fini della procedibilità (doc. 11).
3. ██████████ s.p.a. si è tempestivamente costituita, eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebitto in relazione ai crediti vantati con riferimento al contratto ██████████ estinto oltre 10 anni prima della proposizione della domanda, nonché di tutti i crediti ripetitori vantati siccome pagati con rimesse solutorie eseguite, in corso di esecuzione di tutti gli ulteriori contratti, nei dieci anni precedenti al 15.3.2016, data di svolgimento del procedimento di mediazione. Nel merito la convenuta ha contestato la fondatezza delle domande attoree e l'attendibilità delle consulenze di parte prodotte a dimostrazione dell'entità del credito vantato dall'attrice.
4. La causa è stata documentalmente istruita.
5. Le domande di parte attrice sono infondate e devono essere rigettate, ragione più liquida della decisione della presente controversia.
6. Con riguardo alla dedotta usura soggettiva, parte attrice ha allegato, a fondamento delle proprie domande, che il mero superamento del TEGM da parte del tasso effettivo globale rilevato in corso di esecuzione del contratto costituisca dimostrazione del valore soggettivamente usurario del tasso ultralegale convenuto tra le parti, per non essere stata l'attrice in grado di pattuire condizioni migliori con la convenuta, elemento a sua volta dimostrante in via deduttiva il suo stato di bisogno.

Se non che l'art. 644, comma, 3 c.p. prescrive che possano essere considerati usurari gli interessi convenuti da soggetto in situazione di difficoltà economica finanziaria purché gli interessi siano convenuti in misura, benché non superiore alla soglia di usura, sproporzionata rispetto alla prestazione eseguita, tenuto conto delle concrete modalità di stipulazione del contratto e del tasso medio applicato ad operazioni

similari. Nei propri scritti difensivi parte attrice non si è offerta di provare alcun elemento di fatto dal quale possa desumersi né l'effettiva sussistenza di una situazione di difficoltà economico finanziaria a lei riferibile al momento della stipulazione dei contratti titolo delle proprie domande, né che questa fosse nota alla banca convenuta, né che le condizioni contrattuali fossero sproporzionate rispetto alla prestazione eseguita, tenuto conto di quelle applicate ad operazioni similari ai sensi dell'art. 644, comma 3, c.p., limitandosi a dedurre tali circostanze di fatto, delle quali avrebbe dovuto offrire e dare puntuale prova, dal mero superamento del tasso effettivo globale medio rilevato nel periodo.

Risultato indimostrato il ricorrere dei presupposti perché l'usura soggettiva possa assumere rilievo a norma dell'art. 644, comma 3, c.p. le relative domande attoree devono essere tutte rigettate siccome infondate.

7. Con riguardo alla dedotta usura oggettiva l'attrice ha contestato, anche mediante le consulenze di parte prodotte ai documenti da 7 a 10, che in corso di esecuzione dei rapporti di conto corrente sarebbero stati applicati interessi superiore al tasso soglia usura rilevato nel periodo, concretandosi pertanto diversi episodi di c.d. usura sopravvenuta, senza tuttavia allegare specificamente né che tali interessi fossero frutto di eventuale diversa pattuizione degli stessi incorso di esecuzione del contratto né che la pretesa del tasso di interesse concordato fosse contraria a buona fede per alcuno specifico motivo. Tale difetto di allegazione impedisce di ritenere giuridicamente rilevante l'eventuale usura sopravvenuta allegata da parte attrice, tenuto conto di quanto evidenziato con la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite 24675/2017 secondo la quale qualora "il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può

essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.

Di conseguenza la domanda attorea si è rivelata manifestamente infondata e deve essere rigettata, senza che sul punto fosse necessario disporre alcuna attività istruttoria ulteriore alla luce della mancata allegazione di alcun fatto dal quale possa essere attribuito rilievo al superamento del tasso soglia rilevato non al momento della stipulazione del contratto bensì in corso di esecuzione del contratto stesso.

8. Con riguardo alla dedotta nullità delle clausole mediante le quali sono state convenute le commissioni di massimo scoperto siccome indeterminate e prive di causa deve rilevarsi quanto segue.

L'attrice non ha documentato o altrimenti provato l'avvenuta pattuizione della commissione di massimo scoperto, né ha allegato la mancata pattuizione di tale onere nei contratti costituenti titolo delle proprie domande.

Non provando in che termini le parti abbiano convenuto la misura della c.m.s. applicata, risulta indimostrata l'indeterminatezza di tale onere allegata da parte attrice. Solo con riguardo al contratto di conto corrente ancora in corso di esecuzione tra le parti, la convenuta, pur non essendone onerata, ha prodotto il documento di sintesi di conto corrente dal quale risulta che le parti abbiano espressamente convenuto per iscritto la percentuale della c.m.s. dovuta, indicando la base di calcolo (picco massimo di scoperto di conto) ed il periodo di applicazione (trimestre) (doc. 14 allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. di parte convenuta). Non può dirsi, pertanto, che l'onere convenuto tra le parti fosse indeterminato al momento della stipulazione del contratto.

Quanto alla dedotta mancanza di causa in astratto della commissione di massimo scoperto, l'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. consente alle stesse di convenire il pagamento di una simile commissione, posto che la stessa è volta a remunerare l'onere della Banca di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto (cfr. Istruzioni Banca d'Italia per rilevazione tassi usura, ed. 2002, par. C5) ed è quindi meritevole di tutela giuridica. Non sussiste, conseguentemente, la denunciata nullità del patto per difetto di causa. A ciò si aggiunga che, successivamente alla stipula

della maggior parte dei contratti oggetto di causa, è intervenuto lo stesso legislatore a disciplinare la c.m.s., dapprima con l'art. 2-bis, decreto-legge n. 185/2008, conv. dalla legge 2/2009 e quindi con l'art. 117-bis TUB (introdotto con la legge n. 214/2011), il che attesta che anche l'ordinamento positivo ha riconosciuto la meritevolezza degli interessi perseguiti con la pattuizione della c.m.s. In particolare si noti che il citato art. 2-bis, accanto alla commissione per la messa a disposizione dei fondi, prevede espressamente la commissione sul massimo scoperto a condizione che il saldo debitore perduri per almeno 30 giorni. È agevole, quindi, rilevare che se lo stesso legislatore ha inteso disciplinare la c.m.s., prevedendo altresì l'adeguamento dei contratti in corso entro il 28/6/2009, non è possibile ritenere preclusa alle parti la pattuizione di tale onere, senza ovviamente che sia applicabile il predetto requisito di 30 giorni prima dell'entrata in vigore della norma di legge. La deduzione posta dall'attrice a fondamento delle proprie domande si è rivelata, pertanto, infondata in diritto.

9. Tutte le domande di parte attrice si sono rivelate, in concreto, infondate.
10. Le spese seguono la soccombenza di parte attrice ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 in relazione al valore della controversia per le fasi introduttiva e di studio, minimi per la fase istruttoria, solo documentale, e decisoria, solo orale.

Per questi motivi

il Tribunale di Milano

in composizione monocratica

VI sezione civile

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta tutte le domande proposte da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED]
- 2) condanna altresì [REDACTED] a rimborsare in favore di [REDACTED] p.a. le spese di giudizio, che liquida in € 5.010,50 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.

Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Milano, 27 settembre 2018

Il giudice

dott. Ambra Carla Tombesi